



Associazione
GAS LOCO
Gruppo di Acquisto Solidale di Origgio e Uboldo

Statuto dell'Associazione

Gas Loco

GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE APS"

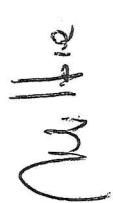
Art. 1. Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata "GAS LOCO - GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale in Origgio (VA) la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. L'Associazione ha facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il Referente Responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Per Sezione distaccata, si intende una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. Per Sede secondaria, si intende una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

Art. 2. Scopo - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, le finalità che si propone sono:
 - a. promuovere il consumo critico, attraverso acquisti collettivi, di prodotti eco-compatibili, biologici e solidali;
 - b. sostenere i piccoli produttori, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
 - c. favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale, prediligendo aziende presenti sul territorio che utilizzino tecniche di coltivazione e produzione eco-compatibili;
 - d. acquistare beni da produttori che rispettino le leggi in materia di lavoro vigenti nel paese di appartenenza e che per svolgere le proprie attività non violino i diritti umani;
 - e. acquistare beni da produttori che rispettino le leggi in materia fiscale;
 - f. favorire la solidarietà e la collaborazione tra i soci;
 - g. contribuire allo sviluppo delle reti di economia solidale;
 - h. promuovere e diffondere la propria esperienza nel territorio;
 - i. collaborare con enti pubblici e privati e con Associazioni di Promozione Sociale e di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.







Associazione
GAS LOCO
Gruppo di Acquisto Solidale di Origgio e Uboldo

Art. 3. Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLgs. 117/17:
 - Lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare l'associazione potrà:
 - svolgere attività di acquisto collettivo di beni scelti in base a criteri di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale da distribuire tra gli aderenti;
 - creare momenti di incontro e confronto fra i soci;
 - interloquire con le istituzioni e gli enti locali;
 - cooperare, sul territorio, con altri organismi e associazioni aventi finalità analoghe;
 - sviluppare attività di formazione e momenti culturali su tematiche legate agli scopi del gruppo di acquisto solidale.
 - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4. Attività diverse e di Raccolta fondi

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
2. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5. Ammissione a Soci

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano i principi, gli scopi e ne accettino lo statuto ed eventuali regolamenti interni.
2. Il richiedente, nella domanda di ammissione, presentata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica, dovrà specificare le proprie complete generalità. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica, direttamente all'indirizzo dell'interessato. L'interessato potrà ripresentare nuova richiesta motivata.
3. All'atto dell'ammissione il richiedente diventa socio (detto Loco) e versa la quota associativa annuale nella



misura fissata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto degli eventuali regolamenti emanati. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Ci sono due categorie di soci con i medesimi diritti e doveri:

- *soci fondatori*: i sottoscrittori dello Statuto costitutivo;
- *soci ordinari*: coloro che acquisiscono la qualità di socio successivamente alla sottoscrizione del presente Statuto.

Non è ammessa la categoria del socio temporaneo.

4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

Art. 6. Quota associativa

1. La quota associativa è proposta dal Consiglio Direttivo, entro la chiusura dell'anno di esercizio in corso, a valere per l'esercizio successivo e approvata dall'Assemblea.
2. Il versamento della quota associativa produce i suoi effetti all'interno dell'anno solare di riferimento (dall'1 gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dal momento del suo versamento.
3. La quota associativa annuale dovrà essere versata entro l'anno al tesoriere o ad altro soggetto individuato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota entro il termine indicato nel precedente punto 2 produce, gli effetti di cui al successivo articolo 8.
4. Nei casi disciplinati dal successivo articolo 8, la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

Art. 7. Diritti e doveri dei soci

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Tutti i soci hanno il dovere:
 - di versare la quota associativa annuale di cui all'articolo precedente;
 - di rispettare e di far rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di svolgere il lavoro comunemente concordato e loro assegnato dal Consiglio Direttivo o in conformità agli eventuali regolamenti;
 - di partecipare alle riunioni organizzative convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci;
 - di presenziare alle iniziative organizzate dall'Associazione;
 - di svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale e volontario come definita dal seguente Art. 9
3. Tutti i soci hanno il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - di recedere in qualsiasi momento.

Art. 8. Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, almeno 8 giorni antecedenti quello del recesso. Eventuali ordini, individuali o collettivi, dovranno essere preventivamente saldati, anche se non ancora ritirati.
2. La qualità di socio si perde:
 - a. per aver posto in essere comportamenti indegni, ovvero atti o comportamenti che contrastino comunque con gli scopi e le finalità dell'Associazione o che contravvengano, in qualunque modo, ai doveri stabiliti dallo statuto o dai regolamenti interni;



Associazione
GAS LOCO
Gruppo di Acquisto Solidale di Origgio e Uboldo

- b. per morosità nel pagamento della quota associativa, previo accertamento e contestazione effettuata per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, dal Consiglio Direttivo;
 - c. per inattività prolungata ed immotivata dalle attività concordate e loro assegnate dal Consiglio Direttivo o previste dagli eventuali regolamenti;
 - d. per morosità prolungata e immotivata nel pagamento di ordini individuali o collettivi.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo.
4. La qualità di socio si perde, altresì, in caso di decesso e la quota associativa è trasmissibile agli eredi.

Art. 9. Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10. Organi sociali e cariche elettive

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. A chi ricopre una carica sociale possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11. Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione, mediante avviso scritto (anche a mezzo di posta elettronica, direttamente agli indirizzi degli interessati).
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, deve essere inviato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Art. 12. Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- deliberare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'approvazione del rendiconto;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare gli eventuali regolamenti;



Associazione
GAS LOCO
Gruppo di Acquisto Solidale di Origgio e Uboldo

- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- approvare l'adesione anche ad altri organismi, la collaborazione con enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 2 comma 4;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i nominativi dei componenti del tesoriere, dei tavoli tematici e dei gruppi di lavoro, proposti dal Consiglio Direttivo come da art. 14 comma 5.

Art. 13. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Possono votare all'Assemblea ordinaria tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.
5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 14. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Può, comunque, essere eletto un numero superiore di consiglieri, nel rispetto del limite massimo del 30% degli associati, sempre arrotondato per garantire un numero dispari di consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, nominato dall'Assemblea tra gli stessi membri del Consiglio Direttivo. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo nominare al proprio interno il vicepresidente, il segretario. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano tra i soci fondatori.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono svolgere il ruolo di consigliere solo per due mandati consecutivi, salvo eventuali motivate deroghe, deliberate dalla stessa Assemblea. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, la prima Assemblea utile provvede alla sostituzione. In ogni caso il mandato dei nuovi consiglieri scade insieme a quello dei consiglieri in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto ed il Presidente deve convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea per le nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La convocazione della riunione può essere effettuata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica, direttamente agli interessati. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. In particolare:
 - attua ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione determinate dall'Assemblea;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone gli appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, devono

Handwritten signature/initials.



regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione; detti regolamenti devono essere sottoposti per l'approvazione all'assemblea che delibera con le maggioranze ordinarie;

- redige e presenta annualmente all'assemblea sia la relazione sull'attività dell'Associazione, sia i documenti di bilancio, consistenti nel rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso;
- assume tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a tavoli tematici lo studio di problemi specifici e a gruppi di lavoro lo svolgimento di attività specifiche
- instaura rapporti di lavoro, previa autorizzazione dall'Assemblea, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- nomina il tesoriere nell'ambito degli iscritti all'Associazione e propone i referenti dei tavoli tematici e dei gruppi di lavoro, i cui nominativi saranno ratificati dall'Assemblea

Art. 15. Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie, sia straordinarie; ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima assemblea utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, il Presidente deve risponderne personalmente.
3. Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione, nonché della gestione straordinaria delegatagli espressamente dal Consiglio Direttivo. In particolare, compete al Presidente:
 - proporre al Consiglio Direttivo le linee generali del programma delle attività a medio e lungo termine;
 - presentare all'Assemblea la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
 - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
 - determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità delle attività tutte dell'Associazione;
 - proporre e presentare gli eventuali regolamenti interni;
 - individuare, istituire e presiedere gli eventuali comitati operativi e tecnici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi;
 - riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
 - nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Può, in ogni caso, delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 16. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, anche in formato digitale:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
3. I verbali dell'Assemblea devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Am / BG



Art. 17. Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

5. L'Associazione è tenuta per almeno cinque anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributo dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, alle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 18. Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 19. Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione delle attività dell'Associazione sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; sono inviati a tutti i soci almeno 20 gg. prima dell'assemblea. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
5. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Am/BD



Associazione
GAS LOCO
Gruppo di Acquisto Solidale di Origgio e Uboldo

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21. Disposizioni finali

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Origgio, 30/11/22

Il presidente

Il Segretario



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Varese

Ufficio di viale del Lavoro 10



31/01/2023

46 3

6209,00
Zedro